

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3397-B

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, BUCCIERO, CENTARO, CIRAMI, TIRELLI, MAGISTRELLI, CALVI, FASSONE, CARUSO Luigi, ZANCAN, BOBBIO e SEMERARO

(V. Stampato n. 3397)

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica il 20 luglio 2005

(V. Stampato Camera n. 6024)

modificato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 7 febbraio 2006

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 febbraio 2006

Modifica all’articolo 295 del codice di procedura penale,
in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante, e all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico

Art. 1.

1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Nei giudizi davanti alla corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-*bis*, in luogo del giudice provvede il presidente della corte».

Art. 2.

1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante

Art. 1.

Identico

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nel termine stabilito, i risultati dell'acquisizione non possono essere utilizzati».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

